

LA GIUNTA

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 27 novembre 2001 era stato approvato il regolamento per l'uso del trasporto pubblico locale della Conurbazione di Cuneo;
- in particolare in tale regolamento sono state previste le disposizioni per l'applicazione delle sanzioni a carico degli utenti del servizio di trasporto;
- l'art. 8 del regolamento cita: *“ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2000, oltre che all'art. 2 del presente regolamento, i viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale dell'azienda esercente o dell'ente competente. Pertanto, chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulta essere:*
 - *sprovvisto del prescritto titolo di viaggio;*
 - *provvisto di titolo di viaggio risultante però scaduto;*
 - *provvisto di titolo di viaggio che risulti essere non valido per la tratta percorsa;*
 - *in violazione alle norme previste dall'art. 5, dell'art. 6 e dall'art. 7 del presente regolamento;**è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 27.500 (Euro 14.00) a lire 82.500 (Euro 42.00)”.*

Considerato che:

- l'importo della sanzione a suo tempo determinata secondo il regolamento sopra citato non risulta più adeguata come deterrente all'abusivismo, tenendo conto degli adeguamenti tariffari succedutesi nel tempo;
- si rende quindi opportuno adeguare l'importo delle sanzioni prevedendo che la sanzione minima venga aumentata da Euro 14.00 a Euro 30.00 e la massima da Euro 42.00 a Euro 90.00.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 32 della legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

DELIBERA

1. di modificare l'importo delle sanzioni indicate all'art. 8 del Regolamento per l'uso del *trasporto pubblico locale della Conurbazione di Cuneo* prevedendo che la sanzione minima venga aumentata da Euro 14,00 a Euro 30,00 e la massima da Euro 42,00 a Euro 90,00;
2. di dare atto che l'art. 8 del regolamento viene così definito:
“ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2000, oltre che all'art. 2 del presente regolamento, i viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata dell'intero percorso ed a esibirlo al personale dell'azienda esercente o dell'ente competente. Pertanto, chiunque, senza a averne dato preavviso al personale di bordo, risulta essere:
 - *sprovvisto del prescritto titolo di viaggio;*
 - *provvisto di titolo di viaggio risultante però scaduto;*
 - *provvisto di titolo di viaggio che risulti essere non valido per la tratta percorsa;*
 - *in violazione alle norme previste dall'art. 5, dell'art. 6 e dall'art. 7 del presente regolamento;**è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.00 a Euro 90.00”.*
3. di dare atto che, responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.